REPUBBLICA ITALIANA Sentenza n. 137/2026

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA

composta dai magistrati

Antonio Marco Canu Presidente relatore

Gabriele Vinciguerra Giudice

Laura De Rentiis Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul giudizio di responsabilità iscritto al n. **31034** del registro di segreteria ad istanza della Procura regionale per la Lombardia contro:

Salvatore Fondacaro, C.F. FNDSVT76A08E041C, nato il 08.01.1976 a Gioia Tauro (RC) e residente in Palmi (RC), 89015, via Giuseppe Silvestri Silva, TR II), domiciliato presso l'Avv. Roberto Ripepi, con studio in Palmi, Via Oberdan, n. 33, P.E.C.: roberto.ripepi@certificata.com, in proprio e quale effettivo titolare della ditta individuale "**Tutta Elettronica di Fondacaro Salvatore**", C.F. e P.I. 03090300801, con sede e luogo di esercizio in Milano (MI), Via Vittor Pisani, n. 7, (20124);

Giovanni Cutrì, nato a Palmi (RC) il 03.09.1979, C.F. CTRGNN79P03G288P, residente a Palmi (RC) (89015), Via Giuseppe Silvestri Silva TR. II.

Udito, nell'udienza pubblica del giorno 15 luglio 2026, con l'assistenza del segretario Ludovico Giovanni Maria Rossari, il Pubblico ministero

Enrica Farci, con il cui consenso è stata data per letta la relazione di causa. Non costituiti né comparsi i convenuti.

FATTO

Con atto di citazione del 21 gennaio 2026, depositato in Segreteria in pari data, il Procuratore regionale ha promosso azione di responsabilità amministrativa nei confronti della ditta individuale "Tutta Elettronica di Fondacaro Salvatore", in persona del suo effettivo titolare Salvatore Fondacaro, nato il 08.01.1976 a Gioia Tauro (RC), e del sig. Giovanni Cutrì. I convenuti sono stati chiamati, in solido tra loro, a risarcire il danno di € 51.143,33, oltre interessi e rivalutazione monetaria, arrecato all'erario di SIMEST S.p.A. (Codice Fiscale e Partita IVA 04102891001, PEC: simest@legalmail.it) e del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI).

Il Procuratore regionale ha riferito:

- di aver ricevuto, in data 04.07.2024, dalla Guardia di Finanza – Nucleo di Polizia Economico Finanziaria Milano – una notizia di danno, con nota prot. 0439386/2024, acquisita al Protocollo n. 0007210 di pari data (prod. Procura doc. A, invito all. I);

- che, con detta nota, è stato comunicato che, nel corso delle attività d'Istituto di prevenzione e contrasto alle frodi perpetrate a danno del bilancio nazionale e dell'U.E., è stato avviato un controllo amministrativo nei confronti della ditta individuale "Tutta Elettronica di Fondacaro Salvatore", con sede operativa e luogo di esercizio in Milano, e del suo titolare, Sig. Salvatore Fondacaro;

- che nel corso di tale controllo sono emerse plurime condotte di rilievo

penale e contabile;

- che del caso era stata interessata anche la Procura Ordinaria e la Procura Europea, sede di Milano, per l'ipotesi di truffa aggravata di cui all'art. 640 bis c.p. ai danni dell'Unione Europea;

- che, con successive comunicazioni, la GDF ha trasmesso alla Procura regionale i documenti richiamati nella comunicazione della notizia di danno;

- che dalla documentazione trasmessa è risultato che, nel 2022, SIMEST S.p.A. - Società italiana per le imprese all'estero (società finanziaria a partecipazione pubblica creata, ai sensi della legge 24 aprile 1990, n. 100, quale ente strumentale dello Stato) ha concesso alla ditta individuale "Tutta Elettronica di Fondacaro Salvatore", con sede operativa e luogo di esercizio in Milano, il finanziamento di € 100.000,00 (di cui € 50.000,00 erogati), a valere sul Fondo rotativo di cui all'art. 2, comma 1, del D.L. 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394 (c.d. Fondo 394/81) alimentato con risorse del Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza (P.N.R.R.), gestito dalla suddetta società pubblica, finalizzato alla "*partecipazione delle PMI a fiere e mostre internazionali, anche in Italia, e missioni di sistema*", disciplinato dalla circolare SIMEST n. 3/PNRR/394/2021 (prod. Procura doc. B, all. B2, invito all. I);

- che dalla documentazione (peraltro incompleta) fornita dal titolare della ditta Fondacaro alla GDF nell'ambito dei controlli da essa svolti e finalizzati alla verifica dei presupposti soggettivi e oggettivi per il riconoscimento del finanziamento, nonché del corretto uso dello stesso,

è emerso che la ditta individuale "Tutta Elettronica di Fondacaro Salvatore", in data 24.03.2022 ha presentato la domanda di ottenimento del finanziamento pubblico a valere sul Fondo rotativo 394/81, alimentato con risorse del Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza (P.N.R.R.), gestito da SIMEST S.p.A.;

- che il programma oggetto di finanziamento aveva quale obiettivo la partecipazione della Ditta alla fiera SMAU, in programma dal 11.10.2022 al 12.10.2022 a Milano (prod. Procura doc. B, all. B5, invito all. I);

- che il finanziamento, accordato dal Comitato Agevolazioni di SIMEST nella riunione del 30.06.2022 e regolato da un contratto di finanziamento tra la Ditta e SIMEST perfezionatosi il 15.07.2022, ha dato luogo alla corresponsione alla Ditta, a titolo di acconto, di un importo di euro 50.000,00 (prod. Procura doc. H1, cartella 1_1, file: 0042698_10_02_2023_dichiarazione di quietanza, invito all. I);

- che, secondo quanto previsto in contratto, le somme erogate avrebbero dovuto essere restituite dal beneficiario alle scadenze previste nel piano di ammortamento;

- che il 18.10.2023, la Società erogante, non avendo ricevuto – come previsto dalla già richiamata circolare n. 3/PNRR/394/2021 (prod. Procura doc. B, all. B2, invito all. I) – il consuntivo, nonché la puntuale documentazione richiesta (il precedente 25.08.2023), ha comunicato di aver dato avvio al procedimento di revoca del finanziamento (prod. Procura doc. H1, cartella 1_1, file: 0211673_25_08_2023_preavviso revoca, invito all. I), poi deliberata nel corso della riunione del Comitato

Agevolazioni del 07.11.2023, con "conseguente" richiesta di "restituzione dell'importo erogato, di € 50.000,00, con maggiorazione degli interessi al tasso del 2,81%, come previsto da circolare di riferimento, con conguaglio delle somme eventualmente già rimborsate" (prod. Procura doc. H1, cartella 1_3, file:0008963_12_01_2024_esito revoca mancata consuntivazione, invito all. I);

- che, nel corso delle attività di indagine, la GDF ha accertato l'inadempimento degli obblighi intestati al beneficiario del finanziamento, con particolare riferimento: all'omessa partecipazione della Ditta all'evento finanziato; all'indicazione di dati non veritieri in sede di presentazione della domanda; all'omessa rendicontazione analitica delle spese sostenute per la realizzazione del programma finanziato; all'omessa presentazione della relazione finale e all'irregolare utilizzo e conseguente sviamento del finanziamento pubblico da parte della Ditta e del suo titolare (prod. Procura doc. A, doc. H2, invito all. I);

- che, in dettaglio, la ditta e il suo titolare hanno omesso di rendicontare puntualmente secondo le modalità e le tempistiche descritte nella circolare le spese sostenute con le risorse pubbliche e hanno del tutto omesso di impiegare il finanziamento per la realizzazione del programma descritto nella domanda, sviando e distraendo le somme dalle finalità per cui le stesse erano state riconosciute ed erogate;

- che nella sezione della domanda in cui la Ditta avrebbe dovuto indicare i dati relativi all'impresa, per tutti i campi presenti e necessari

a soddisfare i requisiti per la partecipazione, è stato riportato "dato non disponibile", ad eccezione della voce "dipendenti" in cui viene riportato "1";

- che dalla consultazione del modello PF 2022 (dichiarazione dei redditi relativa al 2021, ultima annualità disponibile rispetto alla data di presentazione della domanda a SIMEST s.p.a.), nel quadro RG – rigo 2- sono stati indicati ricavi pari a € 648.635,00: nonostante il valore esposto - che gli accertamenti successivi hanno consentito di accertare essere non veritiero - il titolare della Ditta, alla voce "fatturato" della domanda, ha indicato "dato non disponibile", fornendo così informazioni doppiamente mendaci;

- che dalle banche dati in uso alla GDF, è, altresì, emerso che, nel 2021, la Ditta non ha emesso alcuna fattura (né, in sede di controllo amministrativo, il titolare della ditta ha mai fornito risultanze di segno opposto per tale annualità) e che solo in occasione del successivo controllo del Nucleo, il titolare della Ditta ha esibito n. 5 fatture del complessivo importo di € 44.775,00, tutte relative alla sola annualità 2023, le quali, sebbene indicanti il CUP (codice unico di progetto) del progetto finanziato, si sono rivelate - di fatto - non inerenti al programma oggetto di finanziamento, non avendo la Ditta mai partecipato alla fiera;

- che nessun documento contabile (libro giornale, registri IVA, bilanci di verifica, libri di mastro) è stato esibito in relazione alle annualità dal 2019 al 2023;

- che, a fronte del dubbio, quanto scarno, compendio documentale

fornito dalla beneficiaria del finanziamento, SIMEST ha proceduto, mediante successive richieste di chiarimenti e/o integrazioni, a diversi solleciti di rimborso del finanziamento, senza che, tuttavia, le venissero forniti elementi sufficienti e/o comunque utili a far venire meno le criticità sopra evidenziate;

- che le ulteriori indagini effettuate su impulso della Procura contabile mediante l'emissione del decreto n. 876/2024 (prod. Procura doc. C, invito all. I) hanno portato ad accertare la falsa identità dello stesso titolare della ditta individuale Sig. "Salvatore Fondacaro" (C.F. FNDSVT77H01Z110S) (prod. Procura doc. D, doc. E, doc. E1, doc. E2, doc. E3, doc. F, doc. F1, doc. F2, doc. G, doc. G1, doc. L e allegati a e b, invito all. I) e dell'intero impianto documentale dalla medesima ditta prodotto in sede di presentazione della domanda di finanziamento;

- che, infatti, si è appurato che dietro il Sig. Salvatore Fondacaro (C.F. FNDSVT77H01Z110S, soggetto rivelatosi inesistente, v. prod. Procura doc. L_b, invito all. I), così qualificatosi in sede di presentazione della domanda di finanziamento e ancora nel corso della prima fase delle indagini allo stesso Nucleo procedente, si celava, invece, il Sig. Salvatore Fondacaro (C.F. FNDSVT76A08E041C), omonimo e titolare reale ed effettivo della Ditta, il quale, beneficiando di codice fiscale e documenti falsi artatamente predisposti, aveva materialmente presentato la domanda di finanziamento e percepito le relative somme da parte di SIMEST;

- che gli approfondimenti istruttori svolti hanno inoltre consentito di accertare come la condotta del Sig. Salvatore Fondacaro (C.F.

FNDSVT76A08E041C), reale titolare della Ditta, si è inserita in un ben più ampio e articolato meccanismo truffaldino;

- che di esso è stato *dominus* e primo compartecipe il Sig. Giovanni Cutrì (prod. Procura doc. L e allegati a e b, invito all. I), il quale, avvalendosi del Fondacaro e della sua falsa identità, della Ditta come allo stesso fittiziamente intestata, nonché di documenti e fatture false, ha ricevuto direttamente dal Fondacaro una quota del finanziamento, senza che alcuna delle attività di cui al programma dedotto nella domanda fosse mai stata realizzata;

- che, infatti, dietro l'apparente svolgimento di una non meglio precisata attività di consulenza in ambito digitale, mai prestata, a fronte della quale il Cutrì ha emesso due fatture per prestazioni evidentemente inesistenti (prod. Procura doc. L_b, annotazione 561867 con allegati, pag. 25 e 26; doc. L_b, annotazione 561867, all. 6, invito all. I), la Ditta ha retrocesso al Cutrì una quota del finanziamento percepito per un importo corrispondente agli accordi precedentemente intercorsi tra i due (doc. L_b e allegati, invito all. I);

- che emerge pacificamente dalle conversazioni versate nel fascicolo della Procura e prodotte nel corso delle indagini dallo stesso Giovanni Cutrì (tali che le medesime possono ben ritenersi avere carattere confessorio), che quest'ultimo – a seguito di precisi accordi circa la spartizione del finanziamento – risulta aver emesso in favore della Ditta due fatture per il complessivo importo di € 20.000,00 (€ 12.5000,00+ € 7.500,00) (importo pari al 40% dell'acconto versato da SIMEST) che per stessa ammissione del Cutrì in sede di SIT sono state dal Fondacaro

regolarmente pagate (prod. Procura doc. L_b, invito all. I);

- che a causa delle condotte così illecitamente realizzate, SIMEST e il MAECI non hanno conseguito, attraverso il finanziamento, quell'utilità cui lo stesso era funzionalizzato, essendo state le somme – concesse nell'interesse pubblico - sviate dagli obiettivi dichiarati in programma e dalla destinazione ivi prevista, come emerso dall'esame delle movimentazioni bancarie del conto corrente dedicato su cui il finanziamento è stato accreditato (prod. Procura doc. H5, invito all. I), con completa frustrazione delle finalità per cui le somme erano state riconosciute ed erogate;

- che l'analisi dei flussi finanziari, confluiti sul conto corrente su cui l'acconto del finanziamento è stato accreditato, ha restituito l'evidenza che tali somme sono state distratte e adoperate dalla Ditta per spese, comunque, non finanziabili (prod. Procura doc. L e allegati a e b, invito all. I). Dette somme, oltre a essere state destinate a finalità diverse, non previste dalla richiamata circolare n. 3/PNRR/394/2021, attesa la mancata partecipazione della Ditta allo SMAU, come previsto nella domanda di finanziamento, sono state fraudolentemente sviate in favore di soggetti e finalità del tutto estranee a quelle indicate nella domanda;

- che la Ditta e il suo titolare sono risultati inadempienti all'obbligo di comunicazione di cui al paragrafo 5.3 della circolare n. n. 3/PNRR/394/2021 (prod. Procura doc. B, all. B2, invito all. I), la cui violazione comporta la revoca dell'intervento ai sensi del successivo paragrafo 6;

- che, in definitiva, la Ditta e il suo titolare, non solo si sono avvalsi di identità, documenti e dichiarazioni false, ma non risultano aver partecipato all'evento, hanno omesso di presentare nelle tempistiche previste la rendicontazione delle spese sostenute, non risultano aver proceduto al rimborso e/o comunque alla restituzione di quanto percepito (indebitamente) in favore di SIMEST;

- che, inoltre, la Ditta e il suo titolare hanno costituito il braccio operativo, che ha fornito apporto determinante nella realizzazione del programma truffaldino che ha visto quale *dominus* il Sig. Giovanni Cutrì, che si è rivelato essere il *deus ex machina*, beneficiario e compartecipe del programma illecito di distrazione del finanziamento (prod. Procura doc. L e allegati a e b, invito all. I).

A esito di tale articolata esposizione fattuale, il Procuratore regionale ha chiamato gli odierni convenuti a rispondere, solidalmente tra loro, per la propria condotta dolosa, del grave danno recato all'erario pubblico, di importo pari - allo stato degli atti - a € 51.143,33, oltre interessi ulteriori maturati dal 07.11.2023, fino al saldo, oltre rivalutazione e spese di giustizia.

L'invito a dedurre notificato ai convenuti è rimasto senza riscontro, non avendo essi presentato alcuna deduzione, fatta eccezione per il deposito, da parte dell'Avv. Roberto Ripepi, della procura speciale alle liti a lui conferita dal Sig. Salvatore Fondacaro, con la quale quest'ultimo ha eletto domicilio presso lo studio del legale in Palmi.

L'atto di citazione e l'annesso decreto presidenziale di fissazione dell'udienza sono stati notificati ai convenuti, i quali non si sono

costituiti in giudizio.

Nell'udienza del 15 luglio 2026, fissata per la discussione della causa, il Pubblico ministero, previa richiesta di dichiarazione di contumacia dei convenuti, ha confermato integralmente le conclusioni formulate nell'atto di citazione.

La causa è stata quindi spedita a decisione.

DIRITTO

Preliminarmente, va dato atto che l'atto di citazione e l'annesso decreto presidenziale di fissazione dell'udienza sono stati regolarmente e tempestivamente notificati ai convenuti, i quali non si sono costituiti in giudizio. In adesione alla richiesta formulata dal P.M. in udienza, ne va quindi dichiarata la contumacia, ex art. 93 c.g.c.

Sempre in via preliminare, va affermata la giurisdizione della Corte dei conti a conoscere della domanda proposta dall'attore.

Ex art. 17 delle norme di attuazione al c.g.c., "*la motivazione della sentenza di cui all'articolo 39 del codice consiste nella concisa esposizione dei fatti decisivi e dei principi di diritto su cui la decisione è fondata, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi ovvero mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa*".

Con riguardo alla questione della giurisdizione contabile, alla stregua della riportata disposizione, è consentito il rinvio alla sentenza di questa Sezione n. 107/2025, relativa ad una vicenda analoga a quella oggetto del presente giudizio.

Dopo aver estesamente riportato la giurisprudenza della Corte di cassazione e della Corte dei conti in tema di sussistenza di un rapporto

di servizio tra l'amministrazione pubblica che eroga un finanziamento pubblico (in senso lato) e il soggetto privato che lo riceve, e aver precisato che, in tali casi, il danno erariale va identificato nello sviamento delle risorse pubbliche dalla finalità -o, in un'ottica civilistica, lo "scopo" che permea la causa negoziale del contratto di finanziamento- per la quale i contributi sono stati erogati, la sentenza ha preso in esame lo specifico finanziamento erogato da SIMEST S.p.A., come di seguito.

"*Le risorse finanziarie pubbliche, nel caso di specie, alimentano un fondo (c.d. Fondo 394/81) che l'art. 2, comma 1, del D.L. n. 251/1981 (conv., con mod., dalla l. n. 394/1981), definisce «un fondo a carattere rotativo destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici a fronte di programmi di penetrazione commerciale di cui all'art. 15, lettera n), della legge 24 maggio 1977, n. 277, in Paesi diversi da quelli delle Comunità europee nonché a fronte di attività relative alla promozione commerciale all'estero del settore turistico al fine di acquisire i flussi turistici verso l'Italia». Il Fondo in discorso si compone della "Sezione Prestiti" (che alimenta il finanziamento a tasso agevolato in regime c.d. de minimis) e della "Sezione Contributi" (che è destinata a dare copertura alla quota di cofinanziamento a fondo perduto).*

In linea generale, il "fondo rotativo" costituisce "una provvista finalizzata di denaro". Detto strumento finanziario è ritenuto tra i più agevoli per consentire ai soggetti pubblici e privati di interagire tra loro per la realizzazione dell'intervento economico. Infatti, da un lato, «l'istituzione di un fondo, presupponendo la creazione di un vincolo di destinazione tra la dotazione finanziaria e le attività incentivate, rende più agevole ed intelligibile

l'individuazione delle finalità che il soggetto pubblico intende perseguire con quel determinato intervento» e, dall'altro lato, «la creazione di un unico fondo, la cui dotazione finanziaria è generalmente ripartita per stanziamenti ai quali corrispondono diverse linee di intervento, consente al soggetto gestore una certa duttilità nell'impiego delle risorse finanziarie. In altri termini, il soggetto gestore del fondo, purché operi nel rispetto delle finalità per le quali esso è stato istituito, nonché nel rispetto dei criteri e delle modalità operative del fondo medesimo, può gestire le risorse finanziare stanziate adattandole alle mutevoli situazioni di fatto che emergono in sede di attuazione dell'intervento pubblico (spesso realizzato avvalendosi di soggetti beneficiari privati). La "duttilità" di questi strumenti finanziari consente, pertanto, di individuare, in sede di programmazione, le risorse finanziarie da destinare a specifiche finalità nell'intero periodo di riferimento ma, una volta stabilita la dotazione finanziaria complessiva e le linee tra cui ripartirla, è possibile nel corso delle singole annualità articolare le risorse per interventi mediante decreti annuali di ripartizione che, in buona sostanza, rappresentano gli stanziamenti su base annuale (c.d. massa impegnabile)» (C. conti, sez. contr. Lombardia, del. 31/2013/FRG cit.).

La destinazione funzionale delle risorse pubbliche avviene nel momento in cui «individuate le finalità da realizzare mediante una politica attiva e le risorse finanziarie da destinare al relativo intervento, il soggetto pubblico che intende avvalersi dello strumento in parola procede all'istituzione di un fondo. L'istituzione di un fondo, quindi, implica necessariamente: 1. la fissazione di specifiche finalità da realizzare in un'area di intervento riconducibile alle funzioni proprie, o conferite, del soggetto pubblico che istituisce il fondo; 2.

l'individuazione delle risorse finanziarie da destinare all'attuazione del programma (c.d. dotazione finanziaria); 3. l'indicazione dei criteri e delle modalità per erogare le risorse finanziarie confluite nel fondo; 4. l'individuazione dell'organo o del soggetto gestore, nel caso in cui la gestione sia demandata ad un ente distinto da quello che istituisce il fondo» (C. conti, sez. contr. Lombardia, del. 31/2013/FRG cit.).

Nello specifico, l'intervento che grava sul c.d. fondo rotativo 394 è finanziato con risorse del Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza (P.N.R.R.), gestito da SIMEST S.p.A. - finalizzato alla "partecipazione delle PMI a fiere e mostre internazionali, anche in Italia, e missioni di sistema", regolamentato dalla circolare SIMEST n. 3/PNRR/394/2021.

Il c.d. "Fondo 394" è lo strumento gestito da SIMEST in convenzione con il Ministero degli Affari Esteri (MAECI) per finanziare gli investimenti per la crescita estera delle imprese italiane, in prevalenza PMI. SIMEST è una società controllata al 76% dalla Cassa Depositi e Prestiti.

Come statuito dalla circolare n. 3/PNRR/394/2021 che disciplina l'intervento «"Partecipazione delle PMI a fiere e mostre internazionali, anche in Italia, e missioni di sistema" Finanziamento con risorse dell'Unione Europea – NextGenerationEU - PNRR-Misura 1, – Componente 2, – Investimento 5, Linea progettuale "Rifinanziamento e Ridefinizione del Fondo 394/81 gestito da SIMEST"», il ruolo di Comitato Agevolazioni (ex art. 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e s.m.i.) è svolto da SIMEST s.p.a.. Il Comitato Agevolazioni è l'Organo competente ad amministrare il fondo e, in adempimento di detto ruolo gestorio, effettua le verifiche sulle spese ammissibili rendicontate e sulla documentazione presentata, nonché dispone

l'erogazione del finanziamento e, in caso di inadempimento, ne dispone la revoca.

Sulla identificazione del Ministero che destina le risorse finanziarie al fondo rotativo (in questo caso il MAECI), quale Amministrazione danneggiata in favore della quale la Procura erariale invoca la condanna nulla questio. In ogni caso, la Magistratura contabile ha ritenuto in una recente decisione che anche la società a controllo pubblico SIMEST s.p.a. possa essere identificata come Amministrazione danneggiata in quanto, oltre a gestire denaro pubblico, ha la natura giuridica di «ente strumentale dello Stato (preposto, ai sensi della l. 24 aprile 1990, n. 100, allo svolgimento di funzioni concernenti l'internazionalizzazione delle imprese e l'assistenza degli imprenditori italiani nelle loro attività nei mercati stranieri» (C. Conti, sez. giur. Molise, sent. n. 42 del 19 giugno 2025 che richiama C. Conti, Sez. controllo sugli enti, 17 dicembre 2020, n. 126)".

Le riportate finalità dei finanziamenti pubblici erogati da SIMEST a valere sul fondo rotativo di che trattasi portano a concludere, con nitida evidenza, che tra l'amministrazione pubblica e il soggetto privato percettore del finanziamento si instauri un rapporto di servizio idoneo a fondare la giurisdizione contabile. Infatti, il finanziamento è funzionale alla realizzazione di un programma di interesse pubblico (la partecipazione delle PMI a fiere e mostre internazionali, anche in Italia, e missioni di sistema) e il privato che è destinatario dei fondi pubblici vi partecipa assumendo precisi impegni, assimilabili a veri e propri obblighi di servizio.

Lo sviamento del finanziamento dalle sue finalità determina quindi un

danno erariale in senso stretto.

Come ricordato dalla sentenza sopra richiamata, peraltro, il rapporto di servizio in questione non si realizza solamente con il soggetto diretto destinatario del finanziamento, ma riguarda anche le persone fisiche che, in virtù di un rapporto organico con tale soggetto, instaurato di diritto o di fatto, si sono ingerite nella gestione del programma di interesse pubblico a cui il contributo risultava vincolato, determinando lo sviamento della somma erogata dalla finalità programmata.

Come affermato da questa Sezione (sentenza n. 133/2023), "*l'esistenza di un rapporto di servizio – e quindi l'assoggettamento alla giurisdizione contabile – si estende dalla persona giuridica, che si assume gli obblighi di attuazione di un programma pubblicistico, a tutti i soggetti che con la stessa persona giuridica "abbiano intrattenuto un rapporto organico, ove essi, disponendo delle risorse erogate in modo diverso da quello preventivato, abbiano provocato la frustrazione dello scopo perseguito dalla P.A" (in tal senso Cass. Sez. Un. n. 19086 del 14/09/2020), anche se si tratti non del legale rappresentante ma di semplici soci o di dipendenti della società, che abbiano preso "parte attiva" nella gestione, ove dai loro comportamenti sia derivata la distrazione dei fondi in questione dal progetto pubblico finanziato cui erano destinati (cfr. SSUU 12086/2016 e da ultimo Sez. giur. Reg. Calabria n.105 del 13.3.2021 e n. 279 del 24.11.2021)*".

Nel caso in esame, la Procura erariale ha individuato condotte illecite tenute dall'effettivo titolare della ditta individuale destinataria del finanziamento (Fondacaro Salvatore, C.F. FNDSVT76A08E041C) e da altro soggetto (Giovanni Cutrì), i quali avrebbero realizzato un

articolato piano criminoso volto, sin dall'origine, a produrre l'impossessamento del contributo pubblico per finalità personali, del tutto estranee alle finalità di interesse pubblico per le quali il finanziamento è stato erogato.

Nel merito, la domanda attrice è fondata.

Il finanziamento di che trattasi è stato concesso per euro 100.000 (ed erogato in forma di acconto per euro 50.000) a valere su risorse PNRR allocate al Fondo 394/81, di cui € 25.000,00 quale quota di cofinanziamento a fondo perduto e € 75.000,00 quale quota di finanziamento per iniziative promozionali da realizzare in Italia.

È dimostrato, senza alcun dubbio, che la ditta destinataria del finanziamento non ha partecipato alla fiera SMAU, in programma dal 11.10.2022 al 12.10.2022 a Milano, partecipazione per la quale il finanziamento era stato concesso e parzialmente erogato.

È parimenti dimostrato che, già all'atto della domanda di finanziamento, il titolare della ditta aveva reso a SIMEST dichiarazioni false, ivi comprese quelle sulla propria identità e sul fatturato della ditta medesima. Così come è dimostrato che, sin dall'origine, l'intera operazione era stata ideata con lo scopo di truffare l'amministrazione pubblica e impossessarsi delle somme erogate per fini personali e non certo per le finalità pubbliche a cui erano destinate e che di tale progetto criminoso erano compartecipi sia il titolare effettivo della ditta, sia un soggetto formalmente terzo (Cutrì), il quale era preventivamente d'accordo con il Fondacaro per fatturare prestazioni inesistenti e comunque non riferibili al programma finanziato e spartirsi con lui il

ricavato della truffa.

Altri inadempimenti, sia pure oggettivamente meno rilevanti a fronte delle condotte di cui sopra (come l'omessa rendicontazione delle spese effettuate), non sono mere irregolarità formali (che sarebbero state comunque idonee a determinare, come avvenuto, la revoca del finanziamento), ma sono una componente necessaria dei comportamenti frodatori posti in essere dai convenuti.

In ordine alle prove dei suddetti fatti, è consentito il riferimento ai seguenti atti prodotti dalla Procura attrice:

- File "*b_Annotazione n. 561867 del 30.08.2024*", contenente l'annotazione di p.g. riguardante le indagini svolte in ordine alla dichiarazione di identità falsa, supportata dalla produzione di un documento di identità poi risultato falso, da parte del sedicente Fondacaro Salvatore, nato in Francia il 1° giugno 1977, poi rivelatosi, a seguito delle indagini, Salvatore Fondacaro, nato a Gioia Tauro l'8 gennaio 1976 (in ordine a tale aspetto, v. anche il file "*a_Annotazione n. 518009 del 02.08.2024 + all*"). Le indagini sintetizzate nella suddetta annotazione hanno riguardato anche il ruolo svolto da Cutrì Giovanni, come emergente dalla trascrizione ivi riportata del contenuto di conversazioni avvenute su whatsapp con il Fondacaro, spontaneamente consegnate ai militari dallo stesso Cutrì. Da tali conversazioni emerge lo stretto rapporto tra i due, la partecipazione attiva del Cutrì alla redazione e alla produzione della documentazione da inoltrare a SIMEST per la richiesta del finanziamento (ivi

compresa la richiesta stessa, contenente dati della cui falsità il Cutrì non poteva che essere consapevole), gli accordi relativi alla spartizione, tra loro, del finanziamento pubblico, l'impegno assunto da Cutrì di procurare fatture per giustificare le spese da rendicontare (si veda, in particolare, la trascrizione del file audio di Cutrì del 13/01/23 ore 17:06, pag. 11 dell'annotazione). Nello stesso documento sono riportate le dichiarazioni rese dai soggetti rappresentanti delle ditte emittenti le fatture prodotte a dimostrazione delle spese sostenute in esecuzione del progetto finanziato, dalle quali è emerso che, in taluni casi, la spesa fatturata aveva ad oggetto prestazioni non riconducibili al progetto medesimo (fattura n. 7/E del 19.1.2023), il disconoscimento della fattura prodotta (n. 4/E del 13.2.2023), ovvero, infine, l'incertezza assoluta sull'oggetto della prestazione (fattura n. 9/2023 del 23.2.2023). Le restanti due fatture risultano emesse da Cutrì;

- File "*Allegati Processo verbale di operazioni compiute*", da cui si evince che, nella richiesta di finanziamento, il sedicente titolare della ditta richiedente ha indicato false generalità e estremi di un falso documento di identità, nonché informazioni poi rivelatesi false in ordine al fatturato della ditta;
- File "*All_B_1_PVOC del 18_09_2023*" contenente il processo verbale dell'audizione del Fondacaro, nel corso della quale, tra l'altro, questi ha riconosciuto di non aver partecipato all'evento fieristico per il quale è stato concesso il finanziamento alla sua

ditta.

L'insieme degli elementi di giudizio ritraibili dai documenti sopra richiamati disegna un quadro probatorio sufficientemente chiaro che fornisce adeguato supporto al giudizio di fondatezza della domanda attrice. Anche il comportamento processualmente inerte dei convenuti, ex art. 95, comma 3 c.g.c., concorre a corroborare tale conclusione.

Poiché non vi sono dubbi sul fatto che le condotte censurate, di chiara natura dolosa, abbiano prodotto il danno erariale di cui si discute, *sub specie* di sviamento dei fondi pubblici dalla loro destinazione, va accolta la domanda attrice, con conseguente condanna dei convenuti, in solido tra loro, al risarcimento del danno.

In ordine alla somma per cui è condanna, vanno riconosciuti, oltre alla sorte capitale (euro 50.000,00) e agli interessi legali già calcolati da SIMEST sino alla data del 7 novembre 2023 (euro 1.127,89), come da prospetto di calcolo di cui al file "*15722616_CalcoliErogazione_FF82947-1*", anche gli ulteriori interessi legali maturati sulla sorte capitale, a decorrere dall'8 novembre 2023 e sino al soddisfo, secondo la misura indicata nel suddetto prospetto (2,81% dal 08/11/2023 e fino alla scadenza dei 30 giorni, 4,81% dal 31° giorno successivo alla ricezione della delibera del Comitato Agevolazioni), da considerare assorbente della rivalutazione monetaria ex art. 1224, comma 2 c.c.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate a carico delle parti convenute come da dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia,

definitivamente pronunciando, condanna **Salvatore Fondacaro** (C.F. FNDSVT76A08E041C), in proprio e quale effettivo titolare della ditta individuale **"Tutta Elettronica di Fondacaro Salvatore"** (C.F. e P.I. 03090300801), e **Giovanni Cutrì** (C.F. CTRGNN79P03G288P), in solido tra loro, al pagamento, in favore di SIMEST S.p.A. e del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), della somma di euro **50.000,00** (euro cinquantamila/00) per sorte capitale, oltre euro **1.127,89** (millecentoventisette/89) per interessi legali maturati sino al 7 novembre 2023, e interessi legali sulla sorte capitale, da calcolare come indicato in parte motiva, maturati dall'8 novembre 2023 e sino al soddisfo.

Condanna i suddetti convenuti al pagamento, in solido tra loro, delle spese di giudizio, che alla data della presente sentenza sono liquidate in euro 148,42 (euro centoquarantotto/42).

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 15 luglio 2026.

IL PRESIDENTE ESTENSORE

(Antonio Marco Canu)

Firmato digitalmente

Depositata in Segreteria il 14/09/2026

Il Direttore di Segreteria

Salvatore Carvelli

Firmato digitalmente